

C12295B - ACEA-MEDITERRANEA-ALMA C.I.S./PESCARA DISTRIBUZIONE GAS

Provvedimento n. 28350

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione di Acea S.p.A., Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. e Alma C.I.S. S.r.l., pervenuta il 18 maggio 2020;

VISTA la propria delibera del 10 giugno 2020, relativa alla valutazione delle operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisizione, da parte di Acea S.p.A., Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. e Alma C.I.S. S.r.l., del controllo congiunto di Pescara Distribuzione Gas S.r.l. e Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l., con la quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione ad entrambe le operazioni;

VISTA la propria delibera del 10 giugno 2020, notificata il 22 giugno 2020, con la quale è stato avviato nei confronti delle società Acea S.p.A., Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. e Alma C.I.S. S.r.l., in relazione all'operazione di acquisizione del controllo congiunto di Pescara Distribuzione Gas S.r.l., un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria delle società Acea S.p.A., Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. e Alma C.I.S. S.r.l. pervenuta il 22 luglio 2020, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Acea S.p.A. ("Acea") è una società *multiutility* a capo di un gruppo operante nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e calore, nella commercializzazione di gas naturale, nella gestione integrata delle risorse idriche, nonché nei servizi ambientali (trattamento, smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti) e nella realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica e impianti semaforici¹. Nel 2019, il gruppo Acea ha generato un fatturato consolidato pari a circa 3 miliardi di euro.

2. Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. ("Mediterranea Energia") è una società consortile attiva nella distribuzione di gas metano, gpl e aria propanata. Mediterranea Energia è soggetta alla direzione e coordinamento del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa ("ConsCoop"), che ne detiene il 97% del capitale sociale; il restante 3% del capitale sociale è detenuto da Citigas Società Cooperativa S.p.A. Nel 2019, Mediterranea Energia ha generato un fatturato consolidato pari a circa 20,4 milioni di euro.

3. Alma C.I.S. S.r.l. ("Alma CIS") è una società che offre soluzioni per l'impiantista energetica, le costruzioni e le infrastrutture attraverso attività di realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali, di reti infrastrutturali per la distribuzione di gas, nonché nella progettazione e costruzione di edifici civili e industriali. Il capitale sociale di Alma CIS è interamente detenuto da M.A.C.C.I. S.r.l. ("MACCI"). Nel 2019, Alma CIS ha generato un fatturato consolidato pari a circa 29,8 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione è consistita nell'ingresso di Acea nel capitale sociale di Pescara Distribuzione Gas S.r.l. ("Pescara Distribuzione"), attraverso l'acquisto del 25,5% del capitale sociale detenuto da Mediterranea Energia e del 25,5% del capitale sociale detenuto da Alma CIS. Se, dunque, Pescara Distribuzione era in precedenza controllata

¹ [Acea è controllata dal Comune di Roma, con una quota pari al 51% del capitale sociale, la cui restante parte è quotata sul mercato azionario.]

congiuntamente da Alma CIS e Mediterranea Energia, a valle dell'operazione il capitale risultava così distribuito: 51% di Acea, 24,5% di Mediterranea Energia e 24,5% di Alma CIS. L'acquisizione del 51% del capitale sociale di Pescara Distribuzione da parte di Acea è stata oggetto di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti notificanti l'11 ottobre 2018, cui è stata successivamente data esecuzione il 18 marzo 2019. In virtù di disposizioni statutarie che conferiscono ai soci di minoranza diritti di voto penetranti nel Consiglio di amministrazione di Pescara Distribuzione², le tre società madri esercitano il controllo congiunto sull'impresa comune.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. Secondo le parti, l'operazione di acquisto, da parte di Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS, del controllo congiunto di Pescara Energia sarebbe interconnessa con una seconda operazione avente ad oggetto l'acquisto, da parte delle stesse società, del controllo congiunto di Alto Sangro Distribuzione Gas. S.r.l. ("Alto Sangro Distribuzione"), che è stata oggetto di un contratto preliminare concluso tra le parti il 10 marzo 2020. Tali operazioni sono state congiuntamente comunicate all'Autorità il 18 maggio 2020.

6. Tuttavia, nella propria delibera del 10 giugno 2020, l'Autorità ha ritenuto che dalla documentazione trasmessa non emergessero elementi sufficienti a configurare l'interdipendenza tra le due operazioni sopra citate; la prima operazione di acquisizione del controllo congiunto di Pescara Distribuzione da parte di Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS risulta dunque esser stata conclusa il 18 marzo 2019, oltre un anno prima della sua comunicazione all'Autorità il 18 maggio 2020.

7. L'operazione, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90. Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'anno 2017 era stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate nel 2017 era stato superiore a 30 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI

8. In via principale, le parti ritengono che le due operazioni siano da considerarsi parti di un'unica concentrazione e chiedono, pertanto, che non venga applicata alcuna sanzione. Secondo le parti, infatti, le due operazioni sarebbero interdipendenti nella misura in cui fanno parte di un unico progetto di espansione di Acea nella distribuzione del gas naturale in Italia centrale (e in Abruzzo in particolare), circostanza analoga a quella verificatasi in occasione della concentrazione *Italgas - Acegas - APS/Isontina Reti Gas*, che le parti considerano paragonabile al caso di specie e che richiamano a sostegno della propria posizione. Le parti considerano altresì che, nella presente fattispecie, rilevi quanto previsto dall'articolo 5, par. 2, del Regolamento n. 139/2004 e richiamano a tal proposito la pronuncia del Consiglio di Stato nel caso *Agcm c. Sky Italia*³, in cui – secondo la lettura offerta dalle parti – il giudice collegiale avrebbe considerato che il criterio della identità di parti nell'arco di due anni avrebbe autonoma capacità di dare a due operazioni, entrambe sopra soglia, un carattere unitario, tale per cui le parti, provvedendo alla notifica in occasione della più recente operazione, non violerebbero l'obbligo di notifica preventiva in relazione alle precedenti⁴. Secondo le parti, peraltro, i due criteri dell'interdipendenza funzionale tra le operazioni e dell'identità delle parti riguardo a più operazioni che si realizzano tra le stesse nell'arco di due anni sarebbero alternativi tra di loro, nel senso che vi sarebbe un'unica concentrazione al ricorrere anche solo di uno di essi.

9. In via subordinata, le parti chiedono all'Autorità di tenere conto, nel calcolo della sanzione, dei criteri fissati dall'articolo 11, della legge n. 689/1981, anche alla luce della propria prassi decisionale e, in particolare, dell'assenza di volontà delle parti di eludere il controllo dell'Autorità, avendo esse stesse comunicato le due operazioni nonché della circostanza che l'operazione asseritamente oggetto di omessa notifica non desti alcuna perplessità sotto il profilo concorrenziale, essendo già stata autorizzata dall'Autorità⁵. Le parti considerano, infine, che il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all'Autorità, ossia il ritardo nella comunicazione, sia particolarmente breve in quanto di poco superiore ad un anno.

V. VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE

10. In relazione alla violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, si considera quanto segue.

² [Cfr. Statuto di Pescara Distribuzione, art. 14.]

³ [Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 giugno 2020, n. 3534.]

⁴ [Memoria delle parti del 22 luglio 2020, pag. 12.]

⁵ [Cfr. provvedimento di non avvio istruttoria del 10 giugno 2020, n. 28258, Acea- Mediterranea-Alma CIS/Alto Sangro Distribuzione Gas - Pescara Distribuzione Gas, in Boll. n. 26/2020.]

11. Nelle proprie delibere del 10 giugno 2020, a cui si rinvia integralmente, l’Autorità ha già ampiamente dato conto dell’assenza di elementi sufficienti a considerare le due operazioni interdipendenti alla luce dei criteri definiti nella Comunicazione della Commissione europea sulla competenza giurisdizionale e della propria prassi decisionale⁶. Peraltro, anche laddove tali operazioni fossero legate da un vincolo condizionale e, dunque, parti di un’unica concentrazione (fattispecie che effettivamente ricorre nei precedenti richiamati dalle parti ma non – giova ripeterlo – nel caso in esame), sussisterebbe, in ogni caso, un ritardo nella comunicazione ai sensi del citato articolo 19, comma 2, nella misura in cui le operazioni avrebbero dovuto comunque esser comunicate prima della conclusione (*closing*) della prima tra esse, e non prima della conclusione della seconda, come nei fatti avvenuto. Anche in questo ipotetico scenario, le parti avrebbero in ogni caso ritardato nella comunicazione dell’unica concentrazione asseritamente costituita dalle due operazioni⁷.

12. Né è possibile aderire alla lettura offerta dalle parti riguardo all’articolo 5, par. 2, del Regolamento n. 139/2004, richiamando a tal proposito la recente sentenza del Consiglio di Stato sul caso *Agcm c. Sky Italia cit.* In quel caso, infatti, non era affatto in discussione la questione relativa alla mancata comunicazione di una o più operazioni parti di un’unica concentrazione, in quanto gli accordi commerciali risultavano inscindibilmente interconnessi alla successiva operazione di acquisto del controllo esclusivo della società R2 da parte di Sky e, pertanto, oggetto di un’unica notifica. La sentenza richiamata dalle parti riguarda dunque uno scenario fattuale del tutto differente.

13. Tale interpretazione è peraltro in linea con la *ratio* del citato articolo 5, par. 2, del Regolamento europeo, che è tesa a evitare, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, “*che un complesso aziendale venga suddiviso in svariate operazioni e contratti paralleli scaglionati nel tempo*” (ossia in operazioni sotto-soglia, con il fine di eludere l’obbligo di notifica e, dunque, lo scrutinio antitrust)⁸. Si tratta dunque di una situazione del tutto differente dal caso di specie, in cui l’acquisizione del controllo congiunto di Pescara Distribuzione da parte di Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS era un’operazione *ab origine* sopra-soglia e avrebbe, pertanto, dovuto essere notificata prima della sua conclusione così come previsto dalla l. n. 287/90.

14. Con riguardo all’individuazione dei soggetti responsabili per il ritardo nella notifica di cui all’articolo 16, della legge n. 287/90, si osserva che l’obbligo di comunicazione preventiva, nel caso di acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, grava indistintamente su tutte le imprese che acquisiscono il controllo (nel caso di specie, Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS), anche laddove alcune tra tali imprese esercitavano già il controllo congiunto su tale impresa prima dell’operazione (nel caso di specie, Mediterranea Energia e Alma CIS)⁹. Pertanto, la responsabilità del ritardo nella comunicazione dell’operazione deve essere attribuita a Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS.

15. Con riguardo all’elemento soggettivo dell’infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l’esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell’Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, l’articolo 3, della legge n. 689/1981, prevede la responsabilità per un’azione od omissione cosciente e volontaria, “*sia essa dolosa o colposa*”, e, nel caso di specie, non pare dubbio il colpevole ritardo nella comunicazione dell’operazione di concentrazione relativa all’acquisto, da parte di Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS, del controllo congiunto di Pescara Energia avvenuto il 18 marzo 2019, e comunicato soltanto il 18 maggio 2020, a distanza di più di un anno. L’operazione si è dunque effettivamente realizzata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione all’Autorità, nonostante il contratto preliminare sottoscritto tra le parti [*omissis*]^{*10}.

16. Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, e la sua imputabilità in capo ad Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS, si ritiene di procedere all’irrogazione della sanzione. A tal fine, l’articolo 11 della legge n. 689/1981 dispone di fare riferimento, ai fini della determinazione dell’ammenda, “*alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*”. In relazione alla gravità dell’infrazione, questa va valutata tenendo conto di una gamma di fattori, tra i quali rientrano gli effetti

⁶ [Cfr. provvedimento di non avvio istruttoria del 10 giugno 2020, n. 28258, Acea- Mediterranea-Alma CIS/Alto Sangro Distribuzione Gas – Pescara Distribuzione Gas, in Boll. n. 26/2020; provvedimento di avvio istruttoria del 10 giugno 2020, n. 28257, Acea- Mediterranea-Alma CIS/Pescara Distribuzione Gas, in Boll. n. 26/2020.]

⁷ [Sul punto, è infatti pacifico che, in presenza di una concentrazione costituita da più operazioni distinte ciascuna delle quali è sopra le soglie di fatturato applicabili nel periodo di riferimento, la comunicazione all’Autorità va effettuata prima del closing di entrambe le operazioni. Il caso Italgas – Acegas – APS/Isontina Reti Gas è dunque impropriamente richiamato dalle parti, in quanto le due operazioni interconnesse erano state appunto oggetto di comunicazione prima del closing di entrambe le operazioni (cfr., sul punto, provvedimento di avvio istruttoria del 5 marzo 2013, n. 24243, in Boll. n. 9/2013, par. 2-6).]

⁸ [Sul punto cfr., ex multis, sentenza del Tribunale UE del 23 febbraio 2006, causa *Cementbw Handel & Industrie c. Commissione*, par. 118, come anche quanto considerato dall’Autorità con riferimento alle concentrazioni di dimensione nazionale circa il fatto che la previsione di cui all’art. 5, par. 2, del Regolamento n. 139/2004, in cui si contempla la possibilità di considerare come una concentrazione unica le operazioni con acquisizione di controllo concluse fra le stesse imprese in un periodo di due anni, riguarda solo operazioni sotto-soglia intervenute nel periodo di riferimento (cfr. Comunicazione dell’Autorità sull’individuazione della seconda soglia di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990, sia pur relativa ai casi di costituzione di nuova impresa comune).]

⁹ [Cfr. Comunicazione della Commissione sulla competenza giurisdizionale, par. 142-144.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹⁰ [Cfr. provvedimento di non avvio istruttoria del 10 giugno 2020, n. 28258, Acea- Mediterranea-Alma CIS/Alto Sangro Distribuzione Gas – Pescara Distribuzione Gas, in Boll. n. 26/2020, par. 11.]

concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata. Dal punto di vista concorrenziale, non vi è alcuna modifica strutturale di rilievo nei mercati interessati, come si è valutato nell'ambito del provvedimento del 10 giugno 2020, con il quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Va, inoltre, considerato che, benché le Parti abbiano comunicato *propria sponte* l'operazione, la comunicazione tardiva non ha avuto a oggetto l'omessa notifica dell'operazione in esame, bensì congiuntamente le due operazioni di concentrazione (Alto Sangro Distribuzione e Pescara Distribuzione), sul presupposto della loro unicità. Ciò posto, il fatto che l'Autorità non avrebbe potuto avere contezza dell'operazione non comunicata se non ci fosse stata la notifica della seconda operazione, rappresenta un'aggravante dell'omissione.

17. L'entità del ritardo effettivo nella comunicazione dell'operazione in esame, connesso alla tempistica di realizzazione dell'operazione riguardante Alto Sangro Distribuzione, è relativamente elevata in quanto superiore a un anno e, più precisamente, pari a circa 14 mesi.

Pertanto, la durata dell'infrazione deve essere considerata consistente.

18. Inoltre, sotto il profilo della personalità delle imprese interessate, l'Autorità considera che vi sia ormai una conoscenza sufficiente della legge n. 287/90 da parte degli operatori di mercato e che esistano numerosi strumenti, tra cui la consultazione informale con l'Autorità in fase di cd. pre-notifica, di cui le parti possono avvalersi anche per manifestare eventuali dubbi sulla sussistenza dell'obbligo di notifica. Al contempo, la quantificazione della sanzione deve risultare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90. All'uopo, va considerato che, a seguito dell'intervenuto innalzamento delle soglie di notifica delle operazioni, divenute peraltro cumulative, con la conseguente significativa riduzione del numero di operazioni soggette all'obbligo di comunicazione, è tanto più importante che tutte le operazioni che superano le soglie di rilevanza siano tempestivamente esaminate dall'Autorità prima della loro attuazione. Inoltre, considerato l'ormai ridotto numero di operazioni che superano le soglie di rilevanza per la comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione, agli operatori interessati è richiesto un particolare rigore nello svolgimento della propria valutazione sul punto. Nel caso di specie, le imprese coinvolte dovevano considerarsi pienamente consapevoli di detta circostanza, in ragione delle loro caratteristiche soggettive, anche considerando che lo stesso contratto preliminare *[omissis]*.

19. Per quanto riguarda le caratteristiche soggettive delle imprese sotto il profilo delle loro condizioni economiche, si osserva che nel 2019 Acea ha generato un fatturato pari a 3.022.193.000 euro, Mediterranea Energia ha generato un fatturato pari a 20.455.131 euro, mentre Alma CIS ha generato un fatturato pari a 29.787.099 euro.

20. Per i suddetti motivi, tenuto conto anche delle condizioni economiche delle parti, elemento anch'esso valorizzato dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, l'Autorità ritiene di applicare a ciascuna delle società Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS una sanzione pari allo 0,005% del fatturato da esse realizzato nell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la contestazione, come indicato dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, e dunque del fatturato per l'anno 2019. Tali sanzioni sono dunque pari a 151.109 euro per Acea, a 1.023 euro per Mediterranea Energia e a 1.489 euro per Alma CIS.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, per il periodo al quale l'acquisizione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata preventivamente comunicata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO che la responsabilità dell'infrazione contestata, consistente nell'omessa notifica preventiva dell'acquisizione del controllo congiunto di Pescara Distribuzione, è riconducibile individualmente a ciascuna delle società Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, a carico delle società Acea, Mediterranea Energia e Alma CIS, nella misura di 151.109 euro per Acea, di 1.023 euro per Mediterranea Energia e di 1.489 euro per Alma CIS, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

DELIBERA

- a) che la condotta posta in essere dalle società Acea S.p.A., Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. e Alma C.I.S. S.r.l., consistente nella mancata comunicazione dell'operazione di acquisizione del controllo congiunto della società Pescara Distribuzione Gas S.r.l., integra una violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;
- b) di irrogare alla società Acea S.p.A. la sanzione amministrativa pari a 151.109 euro;
- c) di irrogare alla società Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. la sanzione amministrativa pari a 1.023 euro;
- d) di irrogare alla società Alma C.I.S. S.r.l. la sanzione amministrativa pari a 1.489 euro;

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento delle stesse, le società Acea S.p.A., Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. e Alma C.I.S. S.r.l. sono tenute a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli